



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BONFRISCO, BRUNI, D’AMBROSIO LETTIERI,
DI MAGGIO, MILO, LIUZZI, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO
e ZIZZA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 LUGLIO 2015

Attribuzione di *rating* agli istituti di credito

ONOREVOLI SENATORI. – Nel luglio scorso, il Parlamento ha approvato la legge di delegazione europea 2014 che, tra le diverse norme, contiene quella che consente di risolvere le eventuali crisi degli istituti di credito ricorrendo non più a risorse «esterne» all'azienda, ma a mezzi finanziari esistenti all'«interno» della stesso.

A decorrere dal prossimo anno, cioè, saranno sostanzialmente modificate le modalità attraverso le quali oggi vengono effettuati i salvataggi bancari, essendo stato introdotto nel nostro ordinamento il regime del cosiddetto *bail-in*, in sostanza, la possibilità di spostare dai finanziatori «pubblici» ai creditori «privati» delle banche stesse, l'onere del salvataggio. Quindi, per scongiurare il fallimento, gli istituti bancari potranno recuperare le necessarie risorse attingendo, in prima battuta dagli azionisti, dagli obbligazionisti «subordinati» e dai titolari dei depositi (questi ultimi per le somme eccedenti i 100.000 euro).

Più recentemente si è concluso l'*iter* di approvazione di due decreti legislativi di recepimento della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, la cosiddetta BRRD (*Bank Recovery and Resolution Directive*), oggetto della procedura di infrazione avviata all'inizio dell'anno nei confronti del nostro Paese. Decreti che modificano le norme vigenti contenute nel cosiddetto testo unico bancario ed in quello relativo alla intermediazione finanziaria, introducendo disposizioni relative ai piani di risanamento ed alle forme di sostegno per enti creditizi e delle imprese di investimento, ovvero piani di risoluzione, disciplina del fondo di risoluzione nazionale.

L'insieme delle disposizioni approvate dal Parlamento rappresenta un impianto complesso di regole che toccano diversi aspetti dell'attività bancaria, volto a ridurre la possibilità che insorgano crisi interne a tale sistema, rafforzandone solidità e stabilità – e ciò per salvaguardare, in ultima analisi, l'intero sistema finanziario – e, al contempo, limitandone le conseguenze negative.

Pur essendo ispirato a criteri di prevenzione dei rischi e di continuità nella gestione, il nuovo «sistema di controllo» si basa, in ultima istanza, sul coinvolgimento dei finanziatori della banca nell'eventuale risanamento della stessa in caso di crisi. Una modalità che, nonostante l'ispirazione prudenziale sottostante a tale coinvolgimento – il principio del «*no creditor worse off*» – evidenzia che, ancora una volta, sono i cittadini, i soggetti chiamati a pagare per le defezioni del sistema bancario.

Infatti, al di là della figura dell'azionista – per il quale la diminuzione del valore delle azioni costituisce la tipica alea dell'investimento nel capitale di rischio di una impresa – l'obbligazionista e, soprattutto, il correntista (seppure a certe condizioni) smettono, di fatto, di essere coloro che affidano i propri risparmi ad una banca, per assumere la figura di chi partecipa al destino economico di quell'azienda.

È evidente come tale questione comporti un mutamento sostanziale del tradizionale rapporto banca-clientela. E la «nuova» categoria di clientela bancaria, essendo quella più esposta ai rischi, non può non fondare le proprie scelte su un'informazione adeguata e trasparente circa la gestione dell'ente creditizio cui rivolge il proprio risparmio.

Appare necessario, quindi, che questa «nuova» clientela sia pienamente consapevole del ruolo che andrà ad assumere nei confronti dell'istituto di credito cui intende rivolgersi, attraverso la più compiuta, costante e trasparente informazione sulla «salute» dell'istituto creditizio e sui rischi connessi all'eventuale salvataggio. In altre parole, potendo dover contribuire al risanamento della banca, gli azionisti, gli obbligazionisti e, più in generale, i correntisti debbono poterne apprezzare l'affidabilità, attraverso un'adeguata conoscenza dell'andamento degli aspetti reddituali e patrimoniali della banca stessa, nonché delle «incognite» connesse alle proprie decisioni di investimento.

Ciò costituisce una inderogabile necessità, evidenziata anche dal Governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, nel corso di un'audizione in Senato, secondo il quale le banche: «dovranno adottare un approccio nei confronti della clientela coerente con il cambiamento fondamentale apportato dalle nuove regole, che non consentono d'ora in poi il salvataggio di una banca senza un sacrificio significativo da parte dei suoi creditori».

Pertanto, il presente disegno di legge intende contribuire a colmare questo «nuovo» bisogno di informazione, attraverso l'individuazione di appositi strumenti che forniscano una indicazione sulla complessiva ge-

stione degli istituti di credito, la più esauritiva possibile, trasparente, comprensibile ed accessibile a tutti.

Molti sono gli organismi e le istituzioni, anche internazionali, che già utilizzano specifiche metodologie ed indicatori per esaminare e fornire valutazioni su diversi soggetti emittenti strumenti finanziari o quotati nei mercati regolamentati, tra i quali gli istituti di credito. Non di meno, si ritiene indispensabile definire strumenti sintetici di conoscenza, che non siano però indirizzati soltanto a specifici aspetti gestionali, ma che siano in grado di fornire più globalmente, una rappresentazione oggettiva dello stato di «salute» dell'ente creditizio.

In tal senso, l'articolo unico che compone la presente proposta, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, individui appositi indici che descrivano l'andamento complessivo degli aspetti reddituali, finanziari e patrimoniali relativi a ciascun istituto di credito operante in Italia. Tali indici, in sostanza, intendono rappresentare una valutazione *super partes* circa l'affidabilità e la solidità di ciascuna banca. Espresi in maniera comprensibile, anche mediante l'utilizzo di simboli, tali indicatori intendono costituire un bagaglio sintetico, ma essenziale per la più ampia platea dei risparmiatori, a sostegno della decisione di investire le proprie risorse nel circuito bancario.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a definire forme e metodologie di analisi degli aspetti reddituali, patrimoniali e gestionali degli istituti di credito, con particolare riferimento alla gestione del rischio ed alla affidabilità, volte a definire indici che esprimano sinteticamente, anche mediante simboli grafici, la sana e prudente gestione degli istituti stessi.

2. La Banca d'Italia, in attuazione del decreto di cui al comma 1, provvede immediatamente ad assegnare a ciascun istituto di credito, aggiornandoli annualmente, gli indici individuati ai sensi del suddetto decreto, dandone comunicazione all'istituto stesso.

3. Dalla data della comunicazione di cui al comma 2, gli istituti di credito adottano adeguate forme di diffusione e pubblicizzazione degli indici ad essi attribuiti e successivamente aggiornati, anche tramite il loro inserimento nei documenti ufficiali e nelle comunicazioni alla propria clientela.

4. Agli obblighi previsti dal comma 3 si applicano le disposizioni in materia di trasparenza del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.